

# I° Conferenza nazionale sul regolamento REACH, Roma 25 ottobre 2007

## Formazione e accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche

Dott. Carlo Zaghi

Dirigente Divisione VII Valutazione del rischio ambientale di prodotti chimici

Direzione generale per la salvaguardia ambientale

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Il sistema REACH

Il sistema REACH è un sistema di regole complesso  
concepito per raggiungere un obiettivo in  
apparenza semplice



acquisire informazioni sufficienti per una corretta ed  
efficace gestione dei rischi delle sostanze  
chimiche

# Elementi essenziali del sistema REACH

*Registrazione preliminare delle sostanze  
("pre-registrazione")*



Registrazione



Valutazione



- *Relazione sulla sicurezza chimica*
- *Scheda di dati di sicurezza*



Accesso alle informazioni



Restrizione

Autorizzazione

# Requisiti di base per l'attuazione del regolamento REACH

Informazione

Formazione



*Registrazione*  
*Relazione sulla sicurezza chimica*  
*Scheda di dati di sicurezza*  
*Accesso alle informazioni e comunicazione dei dati*

# L'informazione nel sistema REACH

- Informazioni fornite da ciascun attore della filiera produttiva (produttore e/o importatore/distributore/utizzatore a valle)
- Accesso del pubblico alle informazioni per via elettronica
- Informazioni fornite al pubblico sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze (Stati membri, art.123)
- Informazioni fornite alle imprese (help-desk nazionali, art. 124)
- Informazioni fornite dalla Commissione, sulla base delle relazioni periodiche degli Stati membri e dell'Agenzia (art.117)

## Informazioni trasmesse lungo la catena di approvvigionamento (Articoli 31-36, Allegato II)

- Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni è la Scheda di dati di sicurezza (SDS)
- la struttura della SDS resta quella (nota) a 16 “voci” (art.31, par.6) e la sua compilazione diventa obbligatoria anche per le sostanze PBT e vPvB
- la SDS include anche una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti



La SDS **deve essere fornita gratuitamente** (in forma cartacea o elettronica) al destinatario del prodotto (sostanza o preparato)

⇒ La SDS **deve essere accessibile** ai lavoratori e ai loro rappresentanti

⇒ Il fornitore di un articolo, in cui è presente una sostanza “estremamente preoccupante”, **ha l’obbligo di comunicare** informazioni sulla sost. (art.33)

# Diritto di accesso alle informazioni

- Convenzione internazionale di Aarhus (1998), ratificata dal Parlamento italiano con legge 16 marzo 2001, n.108:
  - accesso alle informazioni
  - partecipazione del pubblico ai processi decisionali
  - accesso alla giustizia ambientale
- Regolamento (CE) n.1049/2001 sull'accesso ai documenti del Parlamento europeo e del Consiglio (legge 7 agosto 1990, n.241 sul diritto di accesso ai documenti)
- Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, recepita con decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195
- Regolamento (CE) n.1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni comunitarie delle disposizioni della Convenzione di Aarhus

# Accesso del pubblico alle informazioni

## (Titolo XII, art. 119, par. 1)

Le informazioni sulle sostanze saranno rese pubbliche dall' Agenzia via internet, gratuitamente:

- nome della sostanza (IUPAC e/o EINECS)
- classificazione ed etichettatura
- dati fisico-chimici e dati sul comportamento nell'ambiente
- risultati degli studi tossicologici ed ecotossicologici
- livelli di esposizione e concentrazioni prive di effetto (DNEL e PNEC)
- Istruzioni sulla sicurezza d'uso
- Metodi di analisi (se la sostanza > 100 ton/anno) nei comparti ambientali pertinenti



## Limitazioni dell'accesso del pubblico alle informazioni (art.119, par.2)

Informazioni per le quali può essere richiesto, per giustificati motivi commerciali, il riconoscimento del diritto alla riservatezza:

- grado di purezza e identità delle impurezze
- fascia di tonnellaggio in cui è stata registrata la sostanza
- descrizione degli studi riguardanti i dati fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici
- nome commerciale della sostanza
- nome IUPAC (in alcuni casi)

## Informazioni considerate riservate nella generalità dei casi (art.118)

- precisazioni relative alla completa composizione di un preparato
- dati sull'uso, la funzione o l'applicazione di una sostanza o di un preparato
- dati sull'esatta quantità immessa sul mercato
- informazioni sui rapporti commerciali tra fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle

# Formazione

Il REACH non tratta il tema della formazione

ma

la formazione (di nuove competenze) è un elemento cruciale  
per garantire l'attuazione del regolamento con minore  
impatto e maggiori opportunità per il sistema produttivo

## Necessità di formazione

Le imprese avranno la necessità di dotarsi di figure professionali o di reperire servizi capaci di agire nei seguenti ambiti di attività:

- individuazione dei test necessari per la registrazione delle sostanze
- utilizzo di modelli predittivi di tipo (Q)SAR (relazioni quantitative struttura/attività)
- predisposizione dei fascicoli di dati per le sostanze destinate alla valutazione
- predisposizione delle schede di dati di sicurezza
- gestione di *software* dedicati per la trasmissione dei dati (registrazione delle sostanze)
- partecipazione ai consorzi di imprese e ai *SIEF* per lo scambio delle informazioni sulle sostanze

## Necessità di formazione – ambiti di attività

- predisposizione della “relazione sulla sicurezza chimica”
- identificazione degli scenari di esposizione per l’uomo e per l’ambiente
- individuazione di appropriate misure di gestione del rischio (*RMM*), nelle diverse fasi del “ciclo di vita“ delle sostanze
- individuazione di sostanze o tecnologie sostitutive per le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione
- analisi socio-economica per giustificare le richieste di autorizzazione
- Analoghe necessità di formazione riguarderanno il settore pubblico per le attività di **help-desk**, di **controllo e vigilanza** e le **attività di valutazione**

# Conclusioni: quali risposte alle esigenze di formazione e informazione sono presenti nel “Piano nazionale” in corso di approvazione?

- ⇒ definizione di programmi di formazione rivolti alle imprese
- ⇒ definizione di programmi di formazione rivolti alle strutture pubbliche

con quali risorse?

utilizzando le risorse finanziarie del “*Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*”: tra le dieci priorità tematiche individuate dal QSN 2007-2013, la Priorità n.1 riguarda il “miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane”



PON e POR

## Conclusioni: quali risposte alle esigenze di formazione e informazione sono presenti nel “Piano nazionale” in corso di approvazione?

- ⇒ definizione, in accordo con il MUR, di un piano per l’adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane, anche attraverso l’attivazione di master e specializzazioni post-laurea nel campo della valutazione del rischio
  
- ⇒ **attuazione di una politica di diffusione attiva delle informazioni:**
  - iniziative di informazione rivolte al grande pubblico
  - costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle sostanze chimiche
  - promozione, attraverso iniziative di divulgazione (ad es. messa a punto di manuali e documenti di orientamento), della “**cultura della gestione del rischio**”